

**NOVITA' FISCALI 2006**  
**QUEST'ANNO IL**  
**CONCORDATO**  
**INIZIA IN EDICOLA!**

Il Sole **24 ORE**

# NORME E TRIBUTI

IN EDICOLA  
CON "IL SOLE 24 ORE"  
A SOLI 5,50€ IN PIÙ

a pag. **22** **CODICE PENALE.** La difesa del patrimonio diventa comunque legittima

a pag. **25** **VIAGGIO NELL'AMMINISTRAZIONE/2.** In arrivo gli incentivi antievasione agli uffici

a pag. **27** **FISCO.** Si annuncia una transizione difficile verso la nuova «Riscossione Spa»

**DIRITTO DI FAMIGLIA** ■ Il riordino varato martedì vuole mettere al centro delle scelte le esigenze dei minori

## L'affido condiviso è retroattivo

Le disposizioni approvate dal Parlamento potranno essere applicate alle separazioni già pronunciate


I CONTENUTI/1

### Contributi proporzionali ai redditi

■ **L'affido.** Anche in caso di separazione dei genitori, i figli minorenni hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro. Per questo il giudice valuta «prioritariamente» la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Solo in seconda battuta e se questo è nell'interesse dei figli, il giudice li affida a uno dei due. Oggi, invece, l'affido a uno solo dei genitori (quasi sempre la madre) è la regola. I genitori possono chiedere in qualsiasi momento la revisione delle decisioni su affidamento, potestà e mantenimento



■ **La potestà.** La potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni più importanti, come quelle sulla scuola o sulla salute, vanno quindi prese in accordo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Se questo non è possibile, interviene il giudice. Questo può anche stabilire che sulle questioni ordinarie la potestà sia esercitata separatamente



■ **Il mantenimento.** Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Il giudice stabilisce, se necessario, il pagamento di un assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità delle spese, che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita precedente alla separazione, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza e del costo economico dei compiti domestici e di cura presi in carico da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento, come già accade, viene automaticamente adeguato agli indici Istat



### Sancito il principio di «bigenitorialità»

La «stella polare» della nuova legge è la previsione di «una vera bigenitorialità». Così il relatore alla Camera, Maurizio Paniz (Fi), prova a sintetizzare la portata della riforma. Oggi, afferma, «la regola è che sia il giudice a stabilire a quale genitore affidare i figli minori. I casi di affidamento congiunto, dal 1990 in poi, sono appena il 12 per cento. Con l'affido condiviso, invece, la bigenitorialità è la regola, indipendentemente dalla volontà dei genitori». Secondo il sottosegretario alla Giustizia, Jole Santelli (Fi), la legge «spinge il nostro

Forze politiche soddisfatte per il varo della riforma

Tuttavia (all'articolo 155-bis), il legislatore chiarisce che il giudice potrà disporre l'affido esclusivo solo «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore». **La potestà.** Viene esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni più importanti (come su istruzione, educazione e salute) sono prese di comune accordo, tenendo conto delle esigenze e delle richieste dei figli. Se necessario interverrà il giudice. Questi può stabilire che, per le questioni ordinarie, «i genitori esercitano la potestà separatamente». Sono previste sanzioni in caso di gravi inadempienze, di pregiudizio al minore, o di ostacolo al corretto svolgimento dell'affido. Attualmente le decisioni sulle questioni ordinarie spettavano, nell'affido esclusivo, a un solo genitore, anche quando i figli erano con l'altro. Con l'affido congiunto, erano invece concordate, mentre con l'alternato venivano prese dal genitore al momento presente. Tuttavia questi due ultimi modelli di affido sono stati scarsamente applicati

in presenza di conflittualità. Il disaccordo di uno dei genitori era sufficiente a orientare il tribunale verso l'affido esclusivo. **L'assegno di mantenimento.** Salvo accordi, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli «in misura proporzionale al proprio reddito». Solo se necessario a rispettare questa proporzione, in aggiunta al mantenimento diretto può essere disposto un assegno periodico compensativo, che dovrà tener conto delle esigenze del figlio, del suo tenore di vita prima

della separazione, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e del valore economico dei compiti domestici e di cura che ciascuno sostiene. Per i figli maggiorenni economicamente non indipendenti, il giudice può disporre un assegno periodico. La somma può essere versata direttamente al figlio. Per i maggiorenni portatori di handicap grave, invece, si applicano le disposizioni previste per i minori. **Ascolto del minore.** Su istanza di parte o d'ufficio, il giudice potrà assumere mezzi di prova prima di emanare provvedimenti, anche provvisori. Inoltre sarà tenuto ad ascoltare il figlio minore, di età superiore a 12 anni, e anche di età inferiore se «capace di discernimento».

**La casa familiare.** Le nuove norme stabiliscono (articolo 155-ter) che il godimento della casa familiare «è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». L'assegnazione influisce sulla regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Inoltre il genitore che ha ricevuto la casa e che si risposa o comincia una convivenza potrebbe perdere il diritto di abitarla. Su richiesta dell'altro genitore, la situazione viene riesaminata dal giudice. MASSIMILIANO RELLA

I CONTENUTI/2

### L'interesse dei figli orienta la casa

■ **La casa.** Il giudice attribuisce la casa familiare a uno dei due coniugi considerando, in via prioritaria, l'interesse dei figli. Il giudice tiene poi conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto al godimento della casa di famiglia viene meno se chi l'ha ricevuta smette di abitarla stabilmente oppure comincia una convivenza o si risposa. Se uno dei coniugi trasferisce la residenza o il domicilio, l'altro può chiedere di controllare se questo cambiamento interferisce con le modalità dell'affido, e quindi la revisione degli accordi o delle intese sancite, comprese quelle economiche



■ **Figli maggiorenni.** Il giudice può ordinare il pagamento di un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti. A meno che il giudice



non decida in modo diverso, la somma va pagata direttamente al figlio. Ai maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni dettate per i minori

■ **I contrasti.** Tocca al giudice intervenire per risolvere le controversie, con



provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. In caso di gravi atti che danneggiano il minore, il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento, anche nei confronti dell'altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione che va da un minimo di 75 euro a un massimo di 5mila euro

### INTERVENTO

DI ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE  
S e qualcuno pensa che ci siano troppi avvocati in Italia, si sbaglia: la nuova legge in materia di affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, approvata l'altra sera al Senato, aumenterà la conflittualità tra i genitori e il ricorso al giudice. E, dunque, la richiesta di avvocati. Primo problema (articolo 155). Con la nuova legge, padri e madri, anche se la convivenza tra di loro è intollerabile (questo è il presupposto della separazione), hanno l'obbligo di «con-dividere» il figlio e qualsiasi scelta che lo riguarda. O trovano l'accordo o vanno dal giudice. È una norma dunque che non funziona. In primo luogo, perché l'invocata nelle decisioni sull'educazione dei figli non c'è neppure nelle coppie conviventi in armonia. È ingenuo decidere che ci debba essere un'intesa permanente tra due genitori che non hanno neppure trovato la soluzione della separazione consensuale. Un motivo per litigare lo

## Una pericolosa spinta ai conflitti

trovano d'istinto: dal cosa far mangiare al bambino, piuttosto che come vestirlo. Il buonismo di dare per scontato l'accordo, dopo che il giudice ha ordinato l'affidamento condiviso, incentiva invece il contenzioso e sollecita l'ambizione di prevaricazione. Secondo problema (articoli 155 bis, ter, quater, quinquies, sexies). Ricorrere al giudice comporta un aspetto pratico che è sembrato sfuggire ai legislatori. I tribunali sono già ingolfati e ottenere un'udienza in tempi ragionevoli è un'utopia. Faccio un esempio: la mamma vuole iscriverne il figlio alla scuola X, il papà alla scuola Y. Non trovano il compromesso. Vanno prima dall'avvocato e poi dal giudice. Sono trascorsi nel frattempo tre/quattro mesi. E il bambino? Si arrangia. Questa la tutelante visione di chi, forse, è interessato, in periodo pre-elettorale, ai favori delle lobby

dei padri separati, piuttosto che agli interessi dei minori. Terzo problema (articolo 155 quater). La nuova legge modifica anche le questioni connesse all'assegnazione della casa coniugale. Se i figli vivono nella casa con la mamma e questa ha un nuovo convivente, il padre ha il diritto di estrometterli tutti. Sarebbe stato più opportuno forse prevedere che il convivente, per installarsi nella casa data in godimento ai figli, fosse tenuto a corrispondere un'indennità. Si sarebbe salvaguardato il diritto alla stabilità dei figli e quello di proprietà dei padri. Quarto problema (articolo 155). Con le novità introdotte, ciascuno dei genitori sosterrà direttamente le spese riguardanti il figlio. Il potere decisionale sulla vita del bambino (che scuola fargli frequentare, quali sport, quali vacanze, che tipo di vita offrirgli) si

risolverà nei fatti a favore di quello tra i genitori con maggiori risorse economiche. Il potere del denaro offuscherà il dovere di educare e istruire i figli. Il genitore meno ricco non potrà fare nulla, se non rivolgersi, ancora una volta, al giudice. Perdendo altro tempo e, soprattutto, spendendo altro denaro in avvocati. Quinto problema (articolo 155 quinquies). Fino a oggi, poi, il mantenimento dei figli maggiorenni era un dovere. Anche dopo la separazione. Con la nuova legge diventa una mera possibilità, rimessa alla discrezionalità del giudice, che «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico (...) versato direttamente all'avente diritto». Si arriva così all'assurdo che i figli maggiorenni di genitori non separati hanno il diritto,

automatico, di essere mantenuti (come prevede il Codice). Quelli di figli separati, se vorranno, dovranno chiederlo al tribunale. Col rischio successivo di insubordinazione tra figlio stipendiato e genitore convivente. A ben vedere, poi, e in sostanza, la nuova legge non tutela neppure chi, dopo la separazione, vorrebbe continuare a fare il papà. Le nuove norme sono infatti generiche, confuse, contraddittorie. Non risolvono, ma istituzionalizzano il conflitto genitoriale: ogni volta che ci sarà un problema, e ne abbiamo visti solo cinque e a grandi linee, ci si dovrà rivolgere al tribunale. Avrà, dunque la meglio chi avrà più tempo e soldi da investire e più voglia di litigare. Non si è risolta la questione fondamentale: arginare le madri totalizzanti ed educare i padri inadempienti. Insomma, una legge che esalta le pretese mascherate da diritti, ma mortifica i doveri genitoriali e soprattutto i figli di genitori inadeguati.

Il testo della legge / Modificati due Codici

# Assegno al maggiorenne solo se non lavora

Pubblichiamo la legge con le disposizioni su separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato martedì dal Parlamento

### ARTICOLO 1

Modifiche al Codice civile

1. L'articolo 155 del Codice civile è sostituito dal seguente: «Articolo 155 - Provvedimenti riguardo ai figli - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi in-

tervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito di essa. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei

compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi». 2. Dopo l'articolo 155 del Codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Articolo 155-bis - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti

dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del Codice di procedura civile. Articolo 155-ter - Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Articolo 155-quater - Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contraiga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Articolo 155-quinquies - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni - Il giudice, valutata le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Articolo 155-sexies - Poteri del giudice e ascolto del minore - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice dispone, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità,

il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». 2. Dopo l'articolo 709-bis del Codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento». 2. Dopo l'articolo 709-bis del Codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Articolo 709-ter - Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale

o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

■ **Contrasti.** Tocca al giudice intervenire per risolvere le controversie, con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. In caso di gravi atti che danneggiano il minore, il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento, anche nei confronti dell'altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione che va da un minimo di 75 euro a un massimo di 5mila euro

### ARTICOLO 3

Disposizioni penali

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

### ARTICOLO 4

Disposizioni finali

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 1710 del Codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

### ARTICOLO 5

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.